



Università
per Stranieri
di Perugia

REGOLAMENTO SULL'ATTIVITÀ ACCADEMICA DEI PROFESSORI E
RICERCATORI UNIVERSITARI.

Emanato con D.R. n. 214 del 19.09.2014



PREMESSA

I doveri dei professori e ricercatori universitari sostanzialmente coincidono con quelli propri del personale non privatizzato delle pubbliche amministrazioni, ferma restando la specificità del proprio stato giuridico.

La normativa prevede la sostanziale identità tra alcune previsioni del Codice Etico e quelle del Codice di comportamento dei pubblici dipendenti.

ARTICOLO 1 - DOVERI ACCADEMICI

Con riguardo ai doveri strettamente legati all'esecuzione della prestazione di servizio, essi si riconducono a tre categorie di attività: didattica, ricerca e gestionale, quest'ultima in qualche modo strumentale alle prime due.

1.1 DOVERI INERENTI ALL'ATTIVITA' DIDATTICA

Con riguardo ai compiti didattici e alle connesse attività di servizio agli studenti e di verifica, si segnala, per quanto concerne i professori e ricercatori universitari di ruolo, la normativa generale sul tema (art. 6 commi 1 – 3 L 240/2010, art. 1 c. 16 L 230/2005, artt. 4 e 6 L 311/1958, artt. 10 e 32 DPR 382/1980).

Si richiamano i punti più rilevanti:

i professori universitari a tempo pieno sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 in regime di tempo definito; l'impegno massimo orario di didattica frontale istituzionalmente attribuibile è pari a 120 ore per i professori in regime di tempo pieno e 80 per quelli a tempo definito; l'impegno didattico frontale di ciascun professore deve comprendere almeno 60 ore svolte nell'ambito dei corsi di laurea, laurea magistrale e corsi di lingua e cultura italiana. Per didattica frontale si intende lezioni, esercitazioni, laboratori, seminari nei corsi di laurea, laurea magistrale, corsi di lingua e cultura italiana, corsi di specializzazione e di dottorato, precorsi, corsi di recupero, nonché incarichi di docenza nell'ambito di attività extracurricolari.

I Ricercatori di ruolo sono tenuti a riservare annualmente ai compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica, non più di 350 ore se in regime di tempo pieno e non più di 200 se a tempo definito. Ai ricercatori a tempo indeterminato possono essere affidati, incarichi di docenza, anche parziale, per lo svolgimento di attività didattica frontale prevista dal programma didattico dei moduli o insegnamenti dei corsi di laurea, laurea magistrale, corsi di lingua e cultura italiana e dottorato, precorsi, corsi di recupero, nonché incarichi di docenza nell'ambito di attività extracurricolari.

L'impegno massimo orario attribuibile per tali incarichi è di 60 ore.

I ricercatori a tempo determinato reclutati ai sensi della legge 240 sono tenuti a svolgere, in ottemperanza alla normativa in vigore, attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti. Il ricercatore titolare di contratto di tipo Junior è tenuto a un impegno annuo complessivo pari a 350 ore se a tempo pieno e pari a 200 ore se a tempo definito. Il ricercatore di tipo Junior è tenuto a svolgere 60 ore di didattica frontale per anno accademico, derogabili fino al 10%.



I ricercatori titolari di contratto di tipo Senior sono tenuti a un impegno annuo complessivo di 350 ore e sono tenuti a svolgere, nell'ambito dell'impegno didattico istituzionale un numero di ore non superiore al completamento di un corso di insegnamento annuale o equivalente per anno accademico.

L'attività didattica presso i Master non contribuisce comunque all'adempimento dei compiti didattici istituzionali attribuibili.

I professori e ricercatori sono tenuti a svolgere personalmente le attività didattiche frontali o equivalenti loro attribuite. Qualora per ragioni di salute o di ufficio, o per altro legittimo impedimento, il docente non possa momentaneamente assolvere i compiti di cui sopra, questi devono essere assunti, su richiesta del responsabile, da altro docente, o rinviati. In quest'ultimo caso il docente responsabile deve provvedere affinché ne sia data tempestiva comunicazione agli studenti. Qualora il docente durante il periodo destinato all'attività didattica (lezioni-esami-sessioni di laurea) intenda assentarsi per più di dieci giorni, deve chiedere preventivamente l'autorizzazione del/i consiglio/i delle strutture (Dipartimento/i, Alta Scuola, CVCL) in cui deve svolgere l'attività accademica.

Rientra inoltre nell'assolvimento dei doveri didattici la tenuta del registro delle lezioni, da compilare a tale scopo con cadenza almeno settimanale, dove devono essere annotati il giorno, ora e luogo in cui sono state tenute le lezioni od esercitazioni ed una sommaria indicazione degli argomenti trattati.

La creazione dei registri è a cura dei docenti Responsabili didattici di MODULI/INSEGNAMENTI. Nel caso di co-docenti, spetta al responsabile didattico la creazione del registro e l'inserimento del co-docente tra coloro che sono abilitati ad annotare le proprie lezioni.

1.2 DOVERI INERENTI ALL'ATTIVITA' DI RICERCA

L'attività di ricerca è da ritenersi parte integrante dei compiti dei professori universitari, considerato che l'attività di ricerca, in un quadro di stretta integrazione con la didattica, costituisce componente primaria delle finalità delle istituzioni universitarie.

La ricerca scientifica costituisce, così come la didattica, oltre che un dovere, un diritto del docente; la Legge 230 del 4 novembre 2005 stabilisce che "i professori universitari hanno il diritto e il dovere di svolgere attività di ricerca con piena libertà di scelta dei temi e dei metodi delle ricerche" (articolo 1, comma 2).

Pertanto, non è previsto il ruolo di docente dedicato esclusivamente alla didattica, né orientato solo alla ricerca.

Analoga conclusione per i ricercatori universitari per i quali complessivamente, l'impegno sul versante della ricerca assume un rilievo preminente rispetto ai compiti didattici.

Si richiama, l'attenzione sulle relazioni triennali che sia i professori di entrambe le fasce, sia i ricercatori a tempo indeterminato, sono tenuti a presentare ogni triennio al fine di rendere conto delle proprie attività scientifiche, ai sensi rispettivamente dell'art. 18 e dell'art. 33 del DPR n. 382/80 e dell'art. 6, comma 14, della Legge 240/2010 (i professori e i ricercatori di ruolo sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale).



1.3 DOVERI INERENTI ALL'ATTIVITA' GESTIONALE

Non meno importanti e cogenti sono gli obblighi partecipativi del personale docente. Le fonti in tema di partecipazione ad organi accademici sono univoche nel definire in termini di doverosità tale partecipazione. Si richiama, a titolo di esempio, quanto previsto dall'articolo 10 del D.P.R. 382/80, in base al quale i professori sono "tenuti ad assicurare il loro impegno per la partecipazione agli organi collegiali e di governo dell'Ateneo secondo i compiti previsti per ciascuna fascia"; nello stesso senso depono l'art. 32 del medesimo DPR con riferimento ai ricercatori che va ovviamente letto alla luce delle evoluzioni intervenute nel sistema di governance dell'ateneo. Ma anche la legge 230 del 2005 lo pone come obbligo. Partecipare con assiduità alle sedute degli organi collegiali delle strutture di pertinenza, salvo eccezionali e giustificati motivi derivanti da superiori obblighi d'ufficio, improrogabili attività scientifiche fuori sede o ragioni di forza maggiore, costituisce pertanto un preciso dovere accademico del docente. La mancata partecipazione deve essere giustificata per iscritto al presidente dell'organo collegiale; il protrarsi di assenze ingiustificate costituisce condotta sanzionabile sotto il profilo disciplinare.

Parimenti rientra tra i doveri accademici del docente l'assunzione, in caso di designazione o di elezione, di compiti gestionali nei medesimi organi o in altri organi dell'Ateneo, così come la direzione di strutture cui siano chiamati i professori universitari.

ARTICOLO 2 - OBBLIGHI DI SERVIZIO

Al di là della regolamentazione specifica e fermo restando che lo stato giuridico del docente non prevede un orario di servizio (disciplina a parte è prevista per i docenti medici che svolgono attività assistenziale) vi sono poi una serie di obblighi legati alla natura del rapporto di pubblico dipendente, quali l'obbligo della residenza in sede; l'osservanza di regole di condotta di assenza dal servizio per malattia, la preventiva autorizzazione in caso di missione per svolgimento fuori sede dell'attività istituzionale.

Obbligo di residenza in sede - Il docente ha l'obbligo di risiedere stabilmente nella sede universitaria di appartenenza, entro i limiti stabiliti dalle legge. In via eccezionale ed in presenza di particolari motivazioni, il docente può chiedere al Senato Accademico l'autorizzazione alla residenza fuori sede. In caso di variazione di residenza nel corso dell'anno accademico, la richiesta di autorizzazione, deve essere presentata contestualmente alla comunicazione della variazione di residenza.

Assenza per malattia - Il D.L. n. 98/2011, convertito in Legge n. 111/2011 ha chiarito la piena applicabilità ai dipendenti in regime di diritto pubblico, pertanto anche ai professori e ricercatori universitari, di alcune norme previste per il personale contrattualizzato nei casi di assenza per malattia (art. 16, comma 10). In particolare è stata chiarita l'applicabilità anche a detto personale della disciplina in materia di controlli dovuti ad assenza per malattie e le fasce di reperibilità. Il docente è tenuto pertanto a comunicare tempestivamente l'assenza per malattia alle strutture di appartenenza e all'Area Risorse Umane - Servizio Personale Docente, che rimangono responsabili per gli aspetti di rispettiva competenza, anche ai fini di disporre il controllo e il collocamento in congedo e/o aspettativa per motivi di salute, e a far recapitare la certificazione attestante l'assenza per malattia.

Ove poi ricorra l'ipotesi di attività istituzionali da svolgersi fuori sede, il docente dovrà munirsi della previa autorizzazione al fine di essere collocato in missione. La missione deve essere autorizzata dal Rettore per le attività istituzionali di carattere generale e dal Direttore della Struttura presso la



quale dovesse gravare la spesa per la missione. Qualora la missione abbia durata superiore ai 10 giorni e cada in un periodo destinato ad attività didattica, è necessario il nulla osta della struttura ove il docente svolge l'attività accademica, fermo restando quanto previsto dalla normativa e/o regolamentazione in materia di sostituzione o recupero delle eventuali ore di attività non svolte.

ARTICOLO 3 - ATTIVITA' EXTRAISTITUZIONALE

Per attività extraistituzionale, si intende l'attività non compresa nei compiti e doveri d'ufficio, svolta per conto di soggetti pubblici e privati, in assenza di vincolo di subordinazione e non rientrante nella disciplina del conto terzi.

Lo svolgimento di attività extraistituzionale, fatta eccezione per le ipotesi di attività che possono essere svolte liberamente dal docente secondo le previsioni di cui all'art. 6 della legge 240/2010, deve essere previamente autorizzata dal Rettore. Lo svolgimento di attività esterna in assenza della preventiva autorizzazione espone il docente a sanzioni di tipo pecuniario e disciplinare. In ogni caso, lo svolgimento di attività per incarichi esterni non deve recare detrimento allo svolgimento delle attività istituzionali del docente, né devono configurarsi situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi con l'ateneo.